



*Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su [www.fedlex.admin.ch](http://www.fedlex.admin.ch) è quella determinante.*

## Rapporto concernente le misure tariffali adottate nel 2024

del 15 gennaio 2025

---

### 1 In generale

Con il presente rapporto il Consiglio federale informa l'Assemblea federale sulle misure che ha adottato nell'anno in rassegna in virtù della legge del 9 ottobre 1986<sup>1</sup> sulla tariffa delle dogane (LTD), della legge federale del 15 dicembre 2017<sup>2</sup> sull'importazione di prodotti agricoli trasformati e della legge del 9 ottobre 1981<sup>3</sup> sulle preferenze tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere se le misure adottate nell'anno in rassegna debbano restare in vigore oppure essere completate o modificate (art. 13 cpv. 2 LTD).

Gli atti normativi in base ai quali sono state poste in vigore le misure presentate qui di seguito sono stati pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Non saranno pertanto pubblicati nuovamente nel contesto del presente rapporto.

La pubblicazione dell'attribuzione e dell'utilizzo dei contingenti doganali di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>4</sup> sulle importazioni agricole (OIAgr) avviene esclusivamente su Internet all'indirizzo [www.import.ufag.admin.ch](http://www.import.ufag.admin.ch).

Su questa pagina sono pubblicati anche gli adeguamenti apportati all'imposizione doganale per lo zucchero, i cereali e i prodotti con prezzi soglia o valore indicativo d'importazione (alimenti per animali, semi oleosi e cereali diversi da quelli per l'alimentazione umana).

Nell'anno in rassegna non sono state adottate misure in virtù della legge federale sull'importazione di prodotti agricoli trasformati o della legge sulle preferenze tariffali.

1 RS 632.10  
2 RS 632.111.72  
3 RS 632.91  
4 RS 916.01

## 2 **Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane: modifiche dell'ordinanza sulla liberazione secondo l'OIEVFF, dell'OIAgr e dell'ordinanza sulle uova**

### **Sulla decisione: modifica del 12 settembre 2024 dell'ordinanza sulla liberazione secondo l'OIEVFF**

(RU 2024 532)

*Modifica dei periodi effettivamente amministrati per diverse verdure fresche nell'ambito dell'attuazione della mozione 22.3928 «Potenziamento della produzione orticola indigena»*

Visto l'articolo 19 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>5</sup> concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) stabilisce i periodi effettivamente amministrati di verdura e frutta fresche nell'allegato 1 dell'ordinanza del 16 settembre 2016<sup>6</sup> sulla liberazione secondo l'OIEVFF. La presente misura prevede una modifica delle «fasi libere», ovvero i periodi di tempo in cui è permesso importare in quantità illimitata all'aliquota di dazio del contingente (ADC). Gli adeguamenti elencati nel suddetto allegato sono entrati in vigore il 1° gennaio 2025: per 14 verdure il periodo effettivamente amministrato sarà prolungato rispetto allo stato attuale, mentre per sette sarà ridotto. Per le tre verdure cavolo piuma, pak-choi e cavolo a punta viene introdotto a partire dal 2025 un periodo effettivamente amministrato. Queste saranno anche inserite nella tabella «Norme di importazione per verdure e frutta fresche» del sito dell'UFAG [www.ekontingente.admin.ch](http://www.ekontingente.admin.ch), che di solito fornisce informazioni sulle attuali liberazioni di contingenti doganali parziali due volte alla settimana, il martedì e il giovedì. Per consentire le liberazioni di contingenti doganali parziali, l'UFAG distribuirà per la prima volta quote di contingente per il cavolo piuma, il pak-choi e il cavolo a punta alla fine di marzo 2025 sulla base delle importazioni dell'anno precedente<sup>7</sup>.

### **Sulla decisione: modifiche del 6 novembre 2024 dell'OIAgr e dell'ordinanza sulle uova**

(RU 2024 661, 684)

*Modifiche del contingente doganale per le uova in guscio*

Il contingente doganale n. 9 per le uova in guscio era suddiviso finora nei contingenti parziali n. 09.1 per le uova di consumo e n. 09.2 per le uova di trasformazione. Per

<sup>5</sup> RS 916.121.10

<sup>6</sup> RS 916.121.100

<sup>7</sup> Ulteriori informazioni sulla regolamentazione delle importazioni alla voce «Importazione di frutta e verdura (fresche)» sul sito [www.import.blw.admin.ch](http://www.import.blw.admin.ch). La «Guida concernente le norme d'importazione 2024», disponibile sullo stesso sito seguendo il percorso «Guida concernente le norme d'importazione (swisscofel) > Ein- und Ausfuhr, contiene una rappresentazione grafica dei periodi amministrati di tutti i prodotti.

precisare le norme di importazione delle uova da cova e delle uova che non provengono da galline della specie «Gallus domesticus» – p. es. uova di anatra, quaglia, tacchino o struzzo – viene definito un nuovo contingente doganale parziale n. 09.3 nell'articolo 2 dell'ordinanza del 26 novembre 2003<sup>8</sup> sulle uova (OU). Secondo l'articolo 2 capoverso 2 OU le uova in guscio del contingente doganale parziale n. 09.3 possono continuare a essere importate senza computo sul quantitativo del contingente doganale da assegnare. Pertanto, la nuova suddivisione del contingente doganale n. 9 non comporta ripercussioni sulle importazioni rispetto alla pratica precedente.

In passato il contingente doganale parziale n. 09.1 per le uova di consumo è stato più volte temporaneamente aumentato. In particolare, prima della Pasqua e del Natale la domanda supera spesso la produzione svizzera. Il 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore le modifiche dell'OU e dell'OIAgr, che comporteranno i seguenti allentamenti:

- 1) La liberazione del contingente doganale parziale n. 09.1 per le uova di consumo sarà suddivisa in due tranches: il 65 per cento sarà disponibile dal 1° gennaio e il restante 35 per cento dal 1° settembre. Nell'allegato 3 numero 5 dell'OIAgr questa suddivisione si traduce in una prima tranche di 13 650 tonnellate (importabili dal 1° gennaio) e una seconda tranche di 7350 tonnellate (importabili dal 1° settembre).
- 2) Delle 33 735 tonnellate complessive del contingente doganale per le uova in guscio, 3572 tonnellate del contingente doganale parziale n. 09.2 per uova di trasformazione (precedentemente 16 307 t, ora 12 735 t) saranno trasferite al contingente doganale parziale n. 09.1 per le uova di consumo (precedentemente 17 428 t, ora 21 000 t).

## **Sulla decisione: modifica del 28 novembre 2024 dell'OIAgr**

(RU 2024 736)

### *Modifica dello scaglionamento delle liberazioni del contingente doganale dei cereali panificabili per il 2025*

A causa del cattivo raccolto di cereali del 2024, l'organizzazione di categoria swiss granum all'inizio di novembre ha richiesto all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) la modifica dello scaglionamento delle liberazioni del contingente doganale per i cereali panificabili per il 2025. In considerazione della contestuale richiesta di aumento del contingente doganale nel corso del primo trimestre del 2025, l'UFAG ha deciso di liberare l'intero contingente doganale di 70 000 tonnellate già all'inizio del 2025 in due tranches. Pertanto, dall'8 gennaio 2025 possono essere importate 40 000 tonnellate di cereali panificabili all'aliquota di dazio del contingente (ADC) e 30 000 dal 4 febbraio 2025.

**Sulla decisione: modifica del 6 dicembre 2024 dell'OIAgr**

(RU 2024 756)

*Aumento temporaneo del contingente doganale parziale n. 14.2 per le patate destinate alla valorizzazione per il 2025*

Poiché il raccolto svizzero del 2024 è risultato quantitativamente e qualitativamente insufficiente per vari motivi, l'UFAG aveva già aumentato due volte, nell'autunno del 2024, il contingente doganale parziale n.14.2 per le patate destinate alla valorizzazione (cfr. modifiche del 30 luglio, 4 ottobre 2024 dell'OIAgr; RU 2024 440 e RU 2024 560). Questi aumenti non sono bastati per coprire il fabbisogno di patate da frittura. Pertanto, su richiesta dell'organizzazione di categoria Swisspatat, il 6 dicembre 2024 l'UFAG ha aumentato il contingente doganale parziale n. 14.2 di 20 000 tonnellate per le patate destinate alla valorizzazione per l'anno 2025, autorizzandone l'importazione dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.

**Per informazione: modifiche del 10 gennaio, 18 marzo, 15 aprile, 30 luglio, 4 ottobre 2024 dell'OIAgr**

(RU 2024 35, 124, 171, 440, 560)

*Aumento temporaneo dei contingenti doganali parziali n. 14.2 per le patate destinate alla valorizzazione e n. 14.3 per le patate da tavola*

Patate destinate alla valorizzazione: a causa del modesto raccolto svizzero del 2023 e dei problemi di qualità delle patate destinate alla valorizzazione, le scorte di patate dell'autunno 2023 non sono state sufficienti a soddisfare la domanda. Su richiesta dell'organizzazione di categoria Swisspatat, l'UFAG ha aumentato il contingente doganale parziale n. 14.2 per le patate destinate alla valorizzazione di 25 000 tonnellate dal 1° febbraio fino al 30 giugno e di 12 000 tonnellate dal 1° aprile fino al 31 luglio.

A causa di varie difficoltà nella coltivazione di patate nell'anno 2024 – tra cui il tempo umido, la carenza di tuberi per patate da frittura e l'agente patogeno peronospora – l'UFAG ha aumentato di 15 000 tonnellate il contingente doganale parziale n. 14.2 per le patate destinate alla valorizzazione dal 1° settembre al 31 dicembre 2024, nonché di ulteriori 15 000 tonnellate dal 1° novembre fino al 31 dicembre 2024.

Patate da tavola: su richiesta dell'organizzazione di categoria Swisspatat e a causa dello scarso raccolto svizzero del 2023 nonché delle scorte limitate nell'autunno 2023, l'UFAG ha aumentato di 20 000 tonnellate il contingente doganale parziale n. 14.3 per patate da tavola dal 1° febbraio fino al 15 luglio. Poiché nel 2024 il raccolto delle patate novelle è stato ritardato a causa di condizioni meteorologiche umide, il contingente doganale parziale n. 14.3 per le patate da tavola è stato aumentato di ulteriori 5000 tonnellate dal 1° maggio al 31 luglio 2024.

Poiché queste misure non sono più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

**Per informazione: modifica del 14 agosto 2024 dell'OIAgr**

(RU 2024 420)

*Aumento temporaneo del contingente doganale parziale n. 09.1 per le uova di consumo*

Su richiesta della Commissione paritetica dei produttori di uova e del commercio, per il periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2024 il Consiglio federale ha aumentato di 7500 tonnellate il contingente doganale parziale n. 09.1 per le uova di consumo. In questo modo, insieme alla produzione svizzera, è stato possibile coprire il fabbisogno nell'ultimo trimestre e, in particolare, nel periodo prenatalizio, caratterizzato da una forte domanda.

Poiché questa misura non è più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

**Per informazione: modifica del 23 settembre 2024 dell'OIAgr**

(RU 2024 516)

*Modifica dello scaglionamento delle liberazioni del contingente doganale dei cereali panificabili per il 2024*

All'inizio di settembre, l'organizzazione di categoria swiss granum ha constatato che il raccolto nazionale di cereali panificabili del 2024 non avrebbe soddisfatto le esigenze qualitative e quantitative. Su richiesta dell'organizzazione di categoria, l'UFAG ha anticipato di un mese, al 4 ottobre 2024, la sesta tranche prevista per novembre.

Poiché questa misura non è più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

**Per informazione: modifica del 30 ottobre 2024 dell'OIAgr**

(RU 2024 600)

*Aumento temporaneo del contingente doganale n. 27 per i cereali panificabili per il 2024*

A causa delle condizioni meteorologiche, nell'Europa centrale il raccolto di cereali panificabili nell'anno di riferimento è risultato scadente dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Vista la scarsa offerta di cereali panificabili di origine nazionale adatti alla panificazione, l'organizzazione di categoria swiss granum ha richiesto all'inizio di settembre 2024 una liberazione anticipata dell'ultima parte del contingente doganale ordinario n. 27 per i cereali panificabili per il 2024 (cfr. modifica del 23 settembre 2024; RU 2024 516) e un aumento temporaneo del medesimo contingente di 20 000 tonnellate. Il Consiglio federale ha approvato il 30 ottobre 2024 l'aumento temporaneo del contingente doganale dal 13 novembre al 31 dicembre 2024.

Poiché questa misura non è più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

